

00 PM

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALEORDINANZA N° 23 del 2016

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA N.° 15/2016 E INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - In riferimento al Verbale n.° 2012/249 CC NAS RG del 19.08.2012

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2012/249 CC NAS RG del 19.08.2012, ore 17,20, redatto presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Ragusa, dal Maresciallo Aiutante s. UPS CANNATA Gaetano a seguito di ispezione igienico-sanitaria, effettuata in data 16.08.2012, unitamente all'APS BATTAGLIA Bruno, presso lo Stabilimento balneare all'insegna "**AZIZ ON THE BEACH**", sito in Scicli, località Pezza Filippa;

Atteso che titolare e rappresentante legale della Società **BALLAKAZIZ S.r.l.**, che gestisce lo stabilimento sopra generalizzato, con sede legale a Ragusa in via G.D. Cavallaio n.° 46/A, è il Sig. DAPARO Marco, nato a Ragusa il 04.11.1973 ed ivi residente in via Martiri della Libertà n.° 25, presente all'atto ispettivo;

Che il trasgressore in quella sede dichiarava che era stata: *prenotata la partecipazione a corso di formazione previsto per il prossimo settembre*;

Che, tuttavia a carico dello stesso era stata rilevata la violazione di cui alla parte "A" dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 per *aver mantenuto in attività il dipendente CAMPAILLA Marco, addetto alla manipolazione di alimenti, sprovvista del prescritto attestato di formazione per alimentaristi, poiché mai conseguito*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1000,00 a €. 6000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **2000,00**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 22.08.2012, ore 20,00, presso la Stazione dei Carabinieri di Donnalucata, mediante consegna nelle mani del Sig. DAPARO Marco, nella qualità di titolare della società **BALLAKAZIZ S.r.l.** che gestisce lo stabilimento balneare, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale era stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Atteso che con nota n.° 3/165 del 28.10.2015 il Comando Carabinieri NAS di Ragusa aveva trasmesso rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 relativo al verbale n.° 2012/249 del 19.08.2012 a carico del Sig. DAPARO Marco, nella sua qualità di titolare dello stabilimento all'insegna "**AZIZ ON THE BEACH**", in cui si comunicava che *non risulta che il contravventore abbia inteso liberarsi dell'obbligazione derivatagli dal verbale*;


Visto che con nota prot. n.° 30825 del 02.12.2015, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Scicli, quale Autorità Competente in materia all'epoca dei fatti, si comunicava: *agli atti di questo Settore non risultano scritti difensivi presentati dal Sig. Daparo Marco ex art. 18 L. 689/81*;

CONSIDERATO che a seguito di ciò questa A.C. emanava l'Ordinanza Ingiunzione n.° **15 del 12 gennaio 2016**, a carico del titolare dello stabilimento "**AZIZ ON THE BEACH**", Sig. DAPARO Marco, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n.° 689, non risultando aver provveduto a dare prova del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di €. 2000,00 (duemila/00) come da verbale di contestazione sopra indicato;

Atteso che al Sig. DAPARO Marco, nella sua qualità, è stata notificata con A.G. n.° 76498147035-8 del 13.01.2016 la sopra citata Ordinanza Ingiunzione n.° 15/2016;

Vista la nota del 27.01.2016, acquisita al prot. n.° E-0002059 del 27.01.2016 dell'ASP di Ragusa, il Sig. DAPARO Marco, in riferimento all'ordinanza in oggetto, comunica che non fondata la dichiarazione resa dal Dirigente del Settore sviluppo economico del Comune di Scicli, in merito all'assenza di scritti difensivi";

1
Pagina



Atteso che a confutazione di ciò con la anzidetta nota il Sig. DAPARO produce uno scritto difensivo protocollato presso il Comune di Scicli indirizzato al Sindaco del Comune di Scicli, quale Autorità Competente in materia all'epoca dei fatti, ed acquisito al prot. n.° 24392 del 14 settembre 2012 entro il termine di legge di 30 giorni;

Ritenuto quindi di dover provvedere in autotutela in considerazione di quanto sopra accertato e documentato annullando l'Ordinanza Ingiunzione n.° 15 del 12 gennaio 2016 con effetto *ex tunc* per vizio genetico dovuto ad una erronea informazione che limita il diritto di difesa della parte;

Rilevato comunque che la responsabilità per la violazione accertata è fondata ed è da ascrivere al Sig. DAPARO Marco, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive riferisce che *l'azienda in dieci anni di attività ha seguito in maniera ligia la normativa ed non è mai stata effettuata alcuna contestazione*, per la violazione di specie il Sig. Daparo dichiara di aver contattato gli organi abilitati a svolgere il corso di alimentarista per il dipendente Campailla Marco, privo del prescritto attestato, senza ottenere disponibilità per il periodo luglio-agosto 2012 e che il suddetto corso era stato prenotato per il mese di settembre pur di non licenziare il lavoratore dall'Azienda.

Tuttavia, in riferimento al verbale *de quo*, il ricorrente nei propri scritti ammette, seppur implicitamente, di fatto la violazione, chiedendo di ridurre la sanzione pecuniaria comminata ed altresì la possibilità, in considerazione della crisi economica del settore di rateizzare la stessa in almeno 5 rate.

Per le superiori motivazioni si ritiene di poter contenere la sanzione nella misura minima edittale e di poter concedere la rateizzazione della stessa, tenendo conto delle motivazioni di natura economica addotte dal ricorrente, in applicazione dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ANNULLA

in autotutela, con effetto *ex tunc*, l'Ordinanza di Ingiunzione n.° 15 del 12 gennaio 2016, emessa a carico del Sig. Daparo Marco, nella qualità, per un importo di €. 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00);

ORDINA

al Sig. DAPARO Marco, in premessa generalizzato, nella qualità di Titolare dello stabilimento all'insegna "**AZIZ ON THE BEACH**", il pagamento della somma totale di €. **1.000,00** (euro mille/00), per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, in **5 rate mensili, la prima entro 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione avendo cura di esibire mensilmente fino al saldo l'attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni rata.**

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;


Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euromillesessantasei/00)

Da pagare in 5 rate di 1/5 ciascuna tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1

Ove non provveda entro 30 giorni dalla scadenza di ogni singola rata, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.



Il presente atto va notificato:

- al Sig. **DAPARO Marco**, nato a Ragusa il 04.11.1973 ed ivi residente in via **Martiri della Libertà n.° 25**, nella qualità di titolare della Società **BALLAKAZIZ S.r.l.**, che gestisce lo stabilimento balneare con sede legale a **Ragusa in via G.D. Cavallaio n.° 46/A**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap. 97100 via G. Perlasca n.° 2- Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

09 FEB, 2016

Ragusa, _____

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



